

CORTE COSTITUZIONALE - Roma - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 55 depositato il 12 settembre 2002.

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

contro

la REGIONE CAMPANIA

per la dichiarazione

di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. i), della legge regionale n. 9 del 1° luglio 2002 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni, - CO.RE.COM.", pubblicata sul B.U.R.C. n. 32 dell'8 luglio 2002.

L'art. 11, comma 3, della legge regionale in epigrafe indicata, nella parte che qui interessa, dispone che, in mancanza di atto legislativo del Consiglio regionale, la Giunta regionale "...definisce con regolamento in vigore fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania, le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti a sostegno della realtà produttiva dell'informazione locale, che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

- omissis

i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari".

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, 3° comma, della Costituzione, la materia "ordinamento della comunicazione" appartiene alla competenza concorrente, delle Regioni e dello Stato. In tale materia, pertanto, devono essere rispettati i principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

La legge statale 31.7.97, n. 249, all'art. 2, comma 6, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere il piano nazionale nell'ambito del quale, sentite le regioni, la medesima Autorità individua la localizzazione degli impianti e l'attribuzione dei siti.

La citata norma statale rappresenta un principio fondamentale a soddisfazione di esigenze di carattere unitario e nazionale.

La norma regionale impugnata, attribuendo alla Giunta regionale il potere di disciplinare "la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni...", viola il suindicato principio fondamentale espresso dalla legge statale n.249 del 1997, in base al quale - giova ripetere - la localizzazione e l'attribuzione dei siti è invece riservata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede sentite le regioni. Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, per violazione dell'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione.

Per gli esposti motivi,

SI CHIEDE

che sia dichiarata, l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lett. i), della legge Regione Campania n. 9 del 1° luglio 2002.

Si producono: estratto deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2002; relazione allegata; testo della legge regionale impugnata.

Roma, 23 agosto 2002

Avvocato dello Stato
Ivo M. Braguglia